

www.pwc-tls.it

BREXIT – Incertezze, rischi, strumenti in Europa oggi
**Contratti e trasferimenti:
normativa applicabile e strumenti possibili**

27 giugno 2019

Centro Congressi
Unione Industriale

Avv. Fabio Alberto Regoli
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

pwc

Brexit – Deal

Obiettivi Deal Brexit Dichiarazione politica future relazioni UE e Regno Unito 2019/C – 66/I/02	Cooperazione volta a mantenere stabilità finanziaria e continuità operativa dei mercati, ordine internazionale, democrazia, libera circolazione di merci e servizi, mobilità delle persone, protezione dei consumatori, politica di sicurezza.
Accordo recesso del Regno Unito da UE (ex art. 50 TUE)	• 29 marzo 2017: il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere da UE e Euratom. • 25 novembre 2018: approvato dall'UE il progetto di recesso e la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni con UE. • 22 marzo 2019: decisione (UE) 2019/476 che proroga il termine di uscita inizialmente previsto per il 29 marzo 2019 per permettere alla <i>House of Commons</i> di approvare l'accordo di recesso (→ mai approvato). • 10 aprile 2019: decisione (UE) 2019/584 che concede al Regno Unito un'ultima proroga, fino al 31 ottobre 2019, per approvare l'accordo di recesso.
Periodo Transitorio (ex art. 126 proposta accordo di recesso)	• Per permettere l'adeguamento al nuovo quadro normativo e l'uscita del Regno Unito dall'UE in maniera graduale, viene concesso un periodo transitorio durante il quale il diritto dell'UE si applica al Regno Unito ed al suo interno. • Il Regno Unito: • continuerà a partecipare all'unione doganale e dovrà garantire il rispetto di tutti gli esistenti strumenti e strutture dell'UE (compresa la competenza della CGUE); • dovrà rispettare la politica commerciale dell'UE e potrà negoziare accordi con paesi terzi solo previa autorizzazione dell'UE. • Durata: • Deal Brexit: dalla data di validità dell'accordo di recesso e fino al 31 dicembre 2020; • No-Deal Brexit: dalla data alla quale avrà effetto il recesso e per i successi 18 mesi; • Periodo transitorio prorogabile una sola volta, entro luglio 2020, ed estendibile di 2 anni.

Brexit – No Deal

Produzione normativa UE

- **19 proposte legislative** in materia di:
 - bilancio UE
 - servizi finanziari
 - Trasporti
 - politica in materia di clima
 - riconoscimento dei visti.
- Attività di ***soft law*** preparatorie al *no-deal*:
 - **> 100 atti non vincolanti degli organi UE** (*inter alia*, atti di natura non legislativa, come le comunicazioni e gli avvisi della Commissione Europea) relativi a settori strategici:
 - servizi finanziari → **Dichiarazione ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)** del 23 novembre 2018 relativa ai possibili impatti della Brexit sulle attività disciplinate dalla **Direttiva MiFID II** e dalla **Direttiva MiFIR**.
 - diritti dei cittadini;
 - PESC;
 - medicinali e dispositivi medici;
 - protezione dei dati.

Brexit No-Deal – Impatti sulla legislazione attuale

Produzione normativa Italia

- D.l. 25 marzo 2019 n. 22, convertito in **L. n. 41 del 20 maggio 2019** recante misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati (misure per istituti finanziari aventi sede in Italia/Regno Unito, tutela investitori e cittadini):
 - **Capo I:** disciplina i poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, le attività nei settori di rilevanza strategica (energia, trasporti, telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche);
 - **Capo II:** disciplina le norme a tutela delle persone fisiche (salute, sicurezza, cittadinanza) e le misure necessarie per garantire la stabilità finanziaria → cessazione dell'operatività/condizioni di prosecuzione dell'attività prestate dagli intermediari finanziari britannici durante il periodo provvisorio e/o dagli operatori finanziari italiani operanti nel Regno Unito;
 - **Capo III:** consente la prosecuzione delle misure in materia di crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.
- Attività di ***soft law*** preparatorie al *no-deal*:
 - Comunicazioni e chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della **Camera dei Deputati – Ufficio Rapporti con l'UE**;
 - **Comunicazione CONSOB** (26 marzo 2019): modalità e tempistiche delle notifiche alla Consob a cui sono tenuti i soggetti britannici che cesseranno le loro attività in Italia alla data del recesso;
 - **Comunicazione Banca d'Italia** (n.22 del 27 marzo 2019): modalità e tempistiche delle notifiche alla Banca d'Italia a cui sono tenuti gli operatori britannici operanti in Italia che cesseranno le loro attività in Italia alla data del recesso
 - **Comunicazione ABI** (3 aprile 2019): guida esplicativa *post-brexit* per i clienti degli istituti finanziari.

Brexit No-Deal – Impatti sulla legislazione attuale

Competenza giurisdizionale

Procedimenti pendenti alla data del recesso	Per i tutti i giudizi instaurati in uno stato membro, nei confronti di un convenuto domiciliato/residente/cittadino del Regno Unito, si continuano ad applicare le pertinenti norme dell'UE in materia di competenza giurisdizionale.
Procedimenti instaurati successivamente alla data del recesso	Per i tutti i giudizi instaurati in uno stato membro, nei confronti di un convenuto domiciliato/residente/cittadino del Regno Unito, non saranno più applicabili le pertinenti norme dell'UE in materia di competenza giurisdizionale internazionale → il Regno Unito è considerato uno stato terzo.

Legge applicabile (obbligazioni e famiglia)

Ante Brexit	- Reg. (CE) n. 593/2008 in materia di obbligazioni contrattuali (Roma I); - Reg. (CE) n. 864/2007 in materia di obbligazioni extracontrattuali (Roma II); - Regolamento (Ue) n. 1259/2010 in materia di divorzio e separazione personale (Roma III) (non applicabile Regno Unito)
Post Brexit	Rimangono applicabili i Regolamenti Roma I, II e III dato il carattere universale ed il richiamo, a seconda delle circostanze, alla legge di uno stato membro dell'UE o di uno stato terzo.

Scelta del foro

Ante Brexit	Convenzione dell'Aja 2005 sugli accordi di scelta del foro.
Post Brexit	Rimane applicabile la Convenzione dell'Aja del 2005 (il Regno Unito ha manifestato il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione dell'Aja indipendentemente dalla sua appartenenza all'UE).

Brexit No-Deal – Impatti sulla legislazione attuale

Notificazioni

<i>Ante Brexit</i>	Reg. (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
<i>Post Brexit</i>	Convenzione Aja 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Decisioni in materia civile e commerciale

<i>Ante Brexit</i>	Reg.(UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
<i>Post Brexit</i>	- Le decisioni rese nel Regno Unito e dichiarate esecutive prima della data del recesso, ma non ancora eseguite prima di tale data, potranno ancora essere eseguite in forza delle pertinenti norme dell'UE dopo la Brexit. - Per le decisioni i cui effetti si producono in modo automatico, le norme dell'UE sull'efficacia delle sentenze non potranno più essere invocate dopo la Brexit. - Resta salva l'applicazione di particolari convenzioni che vincolino direttamente gli stati membri nei confronti del Regno Unito (<i>i.e.</i> Conv. dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta esclusiva del foro).

Successioni

<i>Ante Brexit</i>	Reg. (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (non applicabile al Regno Unito).
<i>Post Brexit</i>	Si applica la Convenzione dell'Aja del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. Il Regno Unito è parte contraente; l'Italia ha sottoscritto la Convenzione ma non l'ha ratificata.

Brexit No-Deal – Impatti sulla legislazione attuale

Diritto societario

Post Brexit

- Le società costituite nel Regno Unito saranno società di un **Paese terzo** (non saranno riconosciute automaticamente dagli Stati membri ex art. 54 del TFUE);
- Gli Stati membri non saranno tenuti a riconoscere la personalità giuridica e le **limitazioni di responsabilità delle società** che, pur avendo l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'UE, sono costituite nel Regno Unito;
- Le società costituite nel Regno Unito potranno essere riconosciute a norma del diritto nazionale di ogni Stato membro (norme di d.i.p. sulle società e diritto societario sostanziale) o ai trattati di diritto internazionale → dette società potrebbero non avere uno statuto giuridico nell'UE e gli azionisti potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente dei **debiti della società**;
- Le **subsidiaries** negli Stati membri dell'UE di società costituite nel Regno Unito saranno succursali di società di un paese terzo, a cui si applicheranno le norme in materia di succursali di società di paesi terzi;
- Nel Regno Unito non saranno più applicabili le **norme UE su pubblicità**, costituzione, salvaguardia e modificazione del capitale e fusioni transfrontaliere (tra cui, le norme di comunicazione obbligatoria al registro delle imprese di determinate informazioni);
- Al Regno Unito non si applicherà più il diritto UE sull'accesso, anche transfrontaliero, alle informazioni societarie disponibili nei registri delle imprese dell'Unione → il registro delle imprese del Regno Unito non sarà più collegato al **sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)** e le informazioni riguardanti le società del Regno Unito non saranno più disponibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica;
- La forma giuridica della **società europea (SE)** non sarà più disponibile nel Regno Unito.

Brexit No-Deal – Mercati Finanziari

D.L. 22/2019

Capo II – Misure per garantire la stabilità finanziaria

- Modalità di prestazione di alcuni **servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia** da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito (in assenza di accordo ai sensi dell'art.50 TUE) dalla data dalla quale avrà effetto il recesso fino al termine del diciottesimo mese successivo (*i.e.* periodo transitorio).
- **Cessazione dell'operatività/condizioni di prosecuzione** dell'attività di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia o aventi sede in Italia.
- Obbligo per determinati istituti finanziari di mantenere l'adesione ai **sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** con la clientela disciplinati dalla legge italiana.
- Cancellazione delle **imprese di assicurazione** del Regno unito operanti in Italia dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e nel periodo transitorio, che proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, neanche tacitamente, contratti esistenti.
- Mantenimento della legislazione in **materia fiscale**.
- Sottoscrizione dell'**aumento di capitale della BEI** (Banca Europea per gli Investimenti) da parte dell'Italia per un ammontare di circa 6.9 miliardi di Euro (per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito).
- **Principio di reciprocità** per il rilascio dell'attività bancaria da parte della Banca d'Italia.

D.L. 22/2019

Capo III – GACS (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza)

- Durata schema **garanzie** per crediti in sofferenza: **24 mesi** (prorogabili di ulteriori 12).
- Il **prezzo di trasferimento** dei crediti in sofferenza cartolarizzati non è più computato al momento della cessione.
- Il **rating** minimo dei crediti eleggibili per la garanzia statale non deve essere inferiore a BBB o equivalente.
- Condizioni più stringenti per la remunerazione dei titoli cartolarizzati.

Brexit No-Deal – Mercati Finanziari

CONSOB

Comunicazione 26 marzo 2019 indirizzata alle imprese di investimento

- Notifiche alla Consob a cui sono tenuti gli **intermediari finanziari britannici operanti in Italia**: almeno **3 giorni** antecedenti la data di recesso del Regno Unito;
- Notifiche alla Consob a cui sono tenuti gli **intermediari finanziari italiani operanti nel Regno Unito**: almeno **3 giorni** antecedenti la data di recesso del Regno Unito;

Banca d'Italia

- Comunicazione 27 marzo 2019 indirizzata agli operatori britannici operanti in Italia:
 - Notifiche alla Banca di Italia a cui sono tenuti gli **intermediari finanziari britannici operanti in Italia**: almeno **3 giorni** antecedenti la data di recesso del Regno Unito;
 - Notifiche alla Banca di Italia a cui sono tenuti gli **intermediari finanziari italiani operanti nel Regno Unito**: almeno **3 giorni** antecedenti la data di recesso del Regno Unito;
- Comunicazione 27 marzo 2019 indirizzata agli operatori italiani operanti nel Regno Unito:
 - Indirizzata alle **banche qualificate come meno significative** ai sensi del Reg. UE n.1024/2013, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia, che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito;
 - Tali soggetti possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità di vigilanza competenti nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.
 - La notifica dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia entro **3 giorni lavorativi** antecedenti la data di recesso.

Il Caso

High Court of Justice of England and Wales (HCJ)

20 febbraio 2019

I Fatti

- **2 agosto 2017:** l'EMA informa CW della sua intenzione di considerare l'eventuale Brexit un caso di «*frustration of the lease*» tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
- **20 novembre 2017:** l'UE decide di trasferire la sede dell'EMA fuori dal Regno Unito.
- **1 marzo 2019:** l'EMA si sposta da Londra ad Amsterdam.
- **2039:** anno della scadenza del contratto di locazione per la sede londinese dell'EMA con canone annuo di Euro 13 milioni (canone da versare fino al 2039 → Euro 320 milioni).

Le ragioni dell'EMA

- Un'agenzia dell'UE non potrebbe rimanere in uno Stato che non ne faccia più parte.
- La Brexit dovrebbe essere considerata una causa di forza maggiore determinante la risoluzione del contratto di locazione.

Le ragioni di CW

- La Brexit sarebbe un evento prevedibile a causa dell'esistenza dell'art. 50 TUE.

Le conclusioni della HCJ

- Il contratto di locazione non verrà «*frustrated*» dal recesso del Regno Unito dall'UE o dal trasferimento della sede dell'EMA ad Amsterdam né per sopravvenuta incapacità (*i.e. supervening illegality*), né per causa di forza maggiore (*i.e. frustration of common purpose*).
- L'EMA resterà obbligata dal contratto di locazione.

Grazie per l'attenzione

Avv. Fabio Alberto Regoli
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Corso Palestro, 10 - 10122 Torino, Italy
Direct: +39 011 5922778 | Fax: +39 011 5922777

Email: fabio.alberto.regoli@pwc.com

